



Tribunale di Palermo
Sezione I Penale
Misure di Prevenzione



Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Luigi Petrucci Presidente rel.
Dott. Giovanni Francolini Giudice
Dott. Vincenzo Liotta Giudice

letti gli atti;

letto il provvedimento di applicazione temporanea del divieto di soggiorno nel comune di Santa Flavia e nei comuni limitrofi ivi indicati, non ancora eseguito a motivo dello stato di detenzione del proposto;

sentite le parti, che hanno concluso come da verbale in atti, ed a scioglimento della decisione riservata all'odierna udienza,

osserva quanto segue.

La proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale avanzata con divieto di soggiorno in alcuni comuni depositata in data 24.4.17 dalla Procura di Palermo nei confronti di [redacted] nato a [redacted] il [redacted] si fonda sulla pericolosità sociale generica, desunta dai precedenti penali e giudiziari del proposto.

In particolare i fatti dai quali si desume la pericolosità sociale del proposto sono i seguenti:

- Episodi di tentato omicidio e sequestro di persona commessi nel giugno 2002 e giudicati con sentenza di condanna irrevocabile, a seguito di patteggiamento, alla pena di anni 4 mesi 6 di reclusione, che il proposto sta tutt'ora scontando. Ai fini della presente valutazione si rammenta che il proposto colpiva la propria convivente dell'epoca [redacted] alla testa con una padella di ferro, nonché in altre parti del corpo con una paio di forbici, cagionandole delle ferite che richiedevano ben 20 punti di sutura. In seguito tentava di strangolarla con una filo elettrico, il tutto mentre la teneva segregata nella sua abitazione dalle ore 2 alle 4;
- Episodio di lesioni ed ingiurie denunciato da [redacted] e [redacted] in data 29.2.12, archiviato per remissione di querela;
- Episodio di minaccia effettuata con il mezzo telematico denunciato da [redacted] in data 7.5.13;
- Episodi di minacce, lesioni e atti persecutori denunciati da [redacted] in data 9.4.14;
- Episodio di tentata violenza sessuale e lesioni denunciato dalla [redacted] in data 2.12.14.

Alla proposta è allegata anche una nota di P.G. che riporta ulteriori precedenti giudiziari

più risalenti a carico del proposto per sottrazione di minore (1991), violenza privata e danneggiamento (1998), lesioni, minacce e danneggiamento (2005).

Durante la detenzione si è reso protagonista di ben due infrazioni disciplinari, in particolare in un'occasione ha litigato con agente di polizia penitenziaria.

Dopo aver subito varie misure cautelare, anche detentive, e di polizia, è ininterrottamente detenuto dal 15.4.15. È stata di recente nuovamente rigettata la richiesta di concessione del beneficio della detenzione domiciliare, per cui dovrebbe terminare di espiare la pena in regime inframurario alla fine dell'anno in corso. L'Organo proponente ha allegato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, che richiama ulteriori episodi che denotano l'indole violenta ed antisociale del proposto (rissa del 1992 ed inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità del 2013).

Nell'ambito dell'autonoma valutazione rimessa a questo Collegio giudicante e considerati i parametri propri del giudizio di prevenzione, il gravissimo episodio commesso in danno della [redacted] a cui gravità, ancora a distanza di anni, non è stata compresa dal proposto, avendo egli insistito a proseguire la relazione con la donna ed avendolo minimizzato nei colloqui con gli operatori del carcere), le recenti denunce per minacce e lesioni (tutte allegate alla proposta), lo stesso episodio di intemperanza avuto durante la detenzione, dipingono la personalità di un soggetto che non è in grado di contenersi in modo autonomo e che, per tale ragione, risulta un soggetto che in ogni momento può commettere atti di violenza, anche gravissimi, come è accaduto nel 2012, risultando così socialmente pericoloso, sotto il profilo della concreta probabilità che egli commetta reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, sotto il profilo dell'aggressione a persone che non sottomettendosi ai suoi desideri, gli possano cagionare frustrazioni che ha dimostrato di non poter contenere.

In particolare è molto concreto il pericolo che egli commetta delitti di vario genere nell'intento di rivedere la [redacted] tanto da giustificare la prescrizione del divieto di soggiorno in uno o più Comuni, di cui all'art. 8, co. 5, d.lg. n. 159/2011. Allo specifico riguardo, dovendosi intendere qui trascritte tutte le considerazioni espresse nel provvedimento di urgenza in quanto condivise anche dal Collegio, giova ribadire in questa sede l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne (cfr. Sentenza Corte E.D.U. 2.3.2017 di condanna dello Stato italiano, che non aveva agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna).

È appena il caso di precisare come la pericolosità sociale del proposto si sia manifestata in ogni luogo in cui egli si è trovato, persino in carcere, così legittimando l'iniziativa dell'Organo proponente, competente in relazione alla sua residenza ed alle ultime due manifestazioni concrete di violenza commesse in Palermo.

La concreta pericolosità sociale manifestata da tali episodi induce il Collegio a fissare il periodo di osservazione ad anni 2. In particolare si è già detto della necessità di imporre il divieto di soggiorno nei comuni limitrofi al luogo di residenza della [redacted]. A garanzia del rispetto delle prescrizioni di cui infra, si impone il versamento della cauzione di 500,00 euro, adeguata alle capacità economiche del soggetto.

In senso contrario alle anzidette statuizioni non depono, ad avviso del Collegio, la recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Corte E.D.U., Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia), che ha condannato l'Italia a motivo della genericità e l'indeterminatezza delle prescrizioni imposte ad un soggetto ritenuto erroneamente socialmente pericoloso. Per le motivazioni di questa affermazione si rinvia a Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017 (pubblicato

su www.dirittopenalecontemporaneo.it), nonché alla decisione nello stesso senso assunta dal Tribunale di Milano – Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 7 marzo 2017 (ibidem).

Si può qui in sintesi ricordare che per questa Sezione:

- applicando al caso di specie i principi espressi dalla Corte costituzionale sugli effetti delle sentenze della Corte E.D.U. (cfr. in particolare le sentenze nn. 49/15 349 e 348/07, 219/08, 239/09, 1/13), la sentenza della Corte di Strasburgo (sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia) non è una «sentenza pilota» in senso stretto, né può ritenersi con “immediata evidenza” che fornisca un’interpretazione delle disposizioni della CEDU consolidata, alla luce dei vari precedenti di segno contrario della stessa Corte EDU, delle peculiarità del caso concreto sottoposto al giudizio della Corte EDU, dell’esame confinato al testo previgente delle prescrizioni censurate;
- permane la possibilità per il giudice nazionale di “interrogarsi sulla compatibilità della norma convenzionale con la Costituzione” e di rendere un’interpretazione costituzionalmente orientata senza sollevare questione di legittimità costituzionale;
- il presupposto della pericolosità sociale è stato oggetto di interventi normativi e giurisprudenziali non considerati dalla Corte EDU, che si occupava di un caso del 2008. La legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 1, comma 3 – recante, tra l’altro, la delega al Governo in materia di normativa antimafia, in forza della quale è stato emanato il D. Lgs. 159/2011 – ha esplicitamente posto al Legislatore delegato, quale criterio direttivo alla stregua del quale riordinare la materia, la definizione “in maniera organica [del]la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione” ovvero proprio in conformità alle censure formulate dalla Corte EDU nel caso di specie sottoposto alla sua attenzione.

In particolare -per quanto qui interessa al fine di chiarire il senso delle prescrizioni che devono essere applicate per la legge- non può ravvisarsi un contrasto con i principi della Carta E.D.U., e dunque con la Costituzione, nelle prescrizioni che, a mente dell’art. 8 d.lg. n. 159/2011, devono imporsi al sorvegliato e, segnatamente, quella di “vivere onestamente, di rispettare le leggi” e “di non partecipare a pubbliche riunioni”, le quali sono state pure censurate dalla Corte E.D.U. rispettivamente in quanto costituirebbero un riferimento indeterminato all’intero sistema normativo italiano (senza chiarire quali siano le specifiche norme la cui non osservanza rappresenterebbe un ulteriore indicatore del fatto che il sorvegliato costituisca un pericolo per la società) e perché l’assoluto divieto di partecipare alle pubbliche riunioni sarebbe privo di qualsivoglia limite spaziale o temporale, il che lascerebbe la limitazione di tale libertà fondamentale interamente alla discrezionalità del giudice (cfr. par. 122 e 123 della sentenza).

Quanto alla prima prescrizione va da sé che solo specifici fatti (quali, anzitutto, le condotte penalmente rilevanti, la cui ricorrenza il giudice della prevenzione può apprezzare in autonomia e pure in via incidentale) che siano dimostrativi di una pericolosità sociale del proposto ne potranno costituire una violazione rilevante (oltre che in sede penale ex art. 75 d.lg. n. 159/2011) anche al fine della prima applicazione della misura o della sua applicazione con modalità più gravose, non potendo invece ai medesimi fini valorizzarsi violazioni di norme per nulla idonee a una prognosi in tal senso (come, ad esempio, il mancato adempimento delle proprie obbligazioni o le violazioni amministrative, che non esprimono affatto una pericolosità nel senso proprio delle misure di prevenzione).

Ragion per cui nella vigente normativa – come testé interpretata – non può ravvisarsi alcun

contrasto rispetto ai principi posti, a tutela della libertà di circolazione dell'individuo, dalla Carta E.D.U. né, di conseguenza, alcuna incompatibilità con le garanzie costituzionali.

Quanto al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, occorre premettere che – come ha chiarito la Corte costituzionale – le prescrizioni da imporsi al sorvegliato speciale sono finalizzate a prevenire il pericolo che si verifichino fatti illeciti (e ciò a tutela dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali) e sono funzionali a consentire l'esercizio di adeguati controlli da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza (Corte cost. n. 282/2010, cit.). In tale ottica deve, ovviamente, vagliarsi il divieto in discorso.

Ritiene il Tribunale – come di recente già condivisibilmente rilevato in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Milano, decreto del 7 marzo 2017, cit.) – che il contenuto della prescrizione in questione possa essere chiarito in via interpretativa, in pieno ossequio al dettato costituzionale, di guisa che esso di certo non possa dirsi generico e rimesso alla discrezionalità del giudice. A tal fine si impone il rimando agli artt. 17 Cost. e 18 t.u.l.p.s. – quest'ultimo nel testo vigente a seguito dell'intervento della Corte costituzionale che l'ha reso conforme al dettato della Carta fondamentale (cfr. in particolare, la sentenza n. 27/1958) – dal cui combinato disposto si trae che le riunioni in luogo aperto al pubblico, purché si svolgano pacificamente e senz'armi (art. 17, comma 1, Cost.), non richiedono alcun preavviso all'Autorità (art. 17, comma 2, Cost.), laddove l'obbligo del preavviso – dettato dall'art. 18 t.u.l.p.s. – sussiste per le riunioni in luogo pubblico (art. 17, comma 3, Cost.), che possono essere vietate negli specifici casi previsti in ossequio alla norma costituzionale ult. citata (cfr. già Cass., I, 28 aprile 1994, n. 6812, Rv. 198117).

Ne discende che:

- la prescrizione in parola deve essere riferita – oltre che alle riunioni non tutelate dalla Costituzione, in quanto non pacifiche e con armi – soltanto alla partecipazione del sorvegliato a quelle che richiedano un preavviso all'Autorità;

- con la conseguenza che neppure tale prescrizione – il cui periodo di vigenza è delimitato dalla durata della stessa misura personale imposta al prevenuto – può dirsi generica e, pertanto, incompatibile con la Carta E.D.U. e con la Costituzione.

Ad avviso del Collegio, al fine della sopraesposta specificazione in via ermeneutica della prescrizione, non occorre alcuna indicazione in dispositivo, atteso che – senza sollevare questione di legittimità costituzionale, di cui tuttavia nella specie, proprio per la detta esegesi, non si ravvisano i presupposti – non può che riprodursi il disposto di legge (“non partecipare a pubbliche riunioni”; cfr. art. 8, co. 4, d.lg. n. 159/2011), la cui concreta ed effettiva portata prelettiva è chiarita però dalla presente parte motiva.

P.Q.M.

visti gli artt. 4 e ss. d.lg. n. 159/2011, applica a [redacted] s.m.g. la misura della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nei comuni di [redacted] per la durata di anni due, con le seguenti prescrizioni:


1. darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro;
2. non modificare la propria residenza o abituale dimora senza la preventiva comunicazione all'Autorità locale di Pubblica sicurezza;
3. vivere onestamente e rispettare le leggi;
4. non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza;
5. non rincasare la sera più tardi delle ore 20.00 (ore 21,00 nei periodi di vigenza dell'ora

legale) e non uscire la mattina più presto delle ore 7.00 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza;

6. non detenere e non portare armi;
7. non partecipare a pubbliche riunioni;
8. portare con sé la carta di permanenza da esibire ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza;
9. versare alla Cassa delle ammende a titolo di cauzione entro trenta giorni dall'inizio della esecuzione del presente decreto la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) e di fornire alla Cancelleria la prova del versamento nei cinque giorni successivi.

Palermo, 16.5 - 29.5.17

Il Presidente

dott. Luigi Petrucci


TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Misure di Prevenzione
Depositato in Cancelleria
Palermo, 16.5.17

